

Parti

Ricorrente: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositivo

La voce 9021 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-142/16) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafo 3 — Conservazione degli habitat naturali — Costruzione della centrale a carbone di Moorburg (Germania) — Zone Natura 2000 sul corridoio del fiume Elba a monte della centrale a carbone — Valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto)

(2017/C 195/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da W. Ewer, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) Non avendo eseguito, all'atto dell'autorizzazione alla costruzione della centrale a carbone di Moorburg, vicino ad Amburgo (Germania), una valutazione corretta e completa dell'incidenza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.